REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/166 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 per quanto riguarda la pianificazione e la rendicontazione degli output nell'ambito degli indicatori di output e la doppia contabilizzazione dei valori nell'ambito degli indicatori di risultato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ([1]), in particolare l'articolo 133,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione ([2]) stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115.

(2) L'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) stabilisce il quadro della verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione. L'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 istituisce il quadro di riferimento per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione dei piani strategici della PAC, l'articolo 134 di tale regolamento prevede una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, che stabilisce le principali informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del piano strategico della PAC, anche per gli indicatori di output e di risultato. Poiché l'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 è stato modificato dal regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) per far cessare la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i metodi di calcolo per gli indicatori di output di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 dovrebbero essere modificati per eliminare i riferimenti alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione e aggiungere i riferimenti al quadro per la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione.

(3) I metodi di calcolo per gli indicatori di output di cui al punto 1, lettera e), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 dovrebbero essere modificati per consentire una rendicontazione semplificata e più flessibile degli output parziali generati nel corso di diversi esercizi finanziari agricoli e per garantire che la rendicontazione degli output per i programmi operativi nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sia coerente con la loro pianificazione.

([1]) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 486, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2290/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).
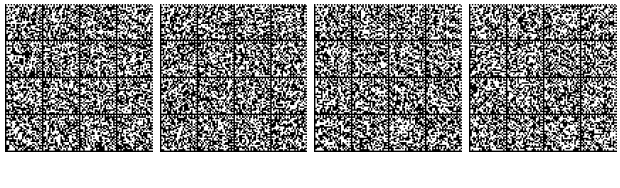
([4]) Regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni (GU L, 2025/2649, 31.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2649/oj).